

IMMEDIATAMENTE ESEGUIMENTO

ORIGINALE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
VITERBO



REGIONE  
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° :

1220

DE:

26 MAG 2021

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: Presa d'atto dello "Schema di Contratto" relativo alla procedura aperta espletata in forma aggregata con elezione da parte della Regione Lazio dell'ASL Roma 1, come azienda capofila, per l'affidamento della fornitura di mezzi di prelievo e trasporto

MOSCATELLI  
ENRICA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drsso Simona Di Giovanni

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 26.5.2021

Parere del Direttore Sanitario :

Drsso Antonella Proietti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 26/5/2021

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

ASL VITERBO

Il Direttore f.f. U.O.C.

Pianificazione e Programmazione Controllo

di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Firma

Data 18.05.2021

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1º, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 11.05.2021

ASL VITERBO  
U.O.C. E-PROCUREMENT  
Firma

Drsso Tania Morano

ASL VITERBO

Direttore ad interim

U.O.C. E-Procurement

Drsso Simona Di Giovanni

Il Dirigente :

Data 17.05.2021

Firma

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti [ ]

REGIONE LAZIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

<b>Oggetto:</b>	Presa d'atto dello "Schema di Contratto" relativo alla procedura aperta espletata in forma aggregata con elezione da parte della Regione Lazio dell'ASL Roma 1, come azienda capofila, per l'affidamento della fornitura di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-DNA e di un sistema completo per l'allestimento di preparativi citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (per lo screening del cervico carcinoma – Regione Lazio)
-----------------	--

**II DIRETTORE AD INTERIM DELL' U.O.C. E – PROCUREMENT**

**VISTO**

l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018, successivamente modificato con la deliberazione del Direttore generale n. 2111 del 22/11/18 e approvato con DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL di Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. I del BURL Lazio 103 del 20/12/2018;

**VISTO**

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]»;

**PREMESSO**

Che con deliberazione ASL VT n°1750 del 20/08/2019 avveniva la presa atto dell'Adesione agli esiti di Gara a procedura aperta in forma aggregata (Determinazionenn.G12862 del 22/09/2017), per l'affidamento della fornitura di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione dell'HPV e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in stato sottile e relativi materiali di consumo (per lo screening del cervico carcinoma – Regione Lazio) monolotto, aggiudicato alla ditta Hologic Italia Srl, per una durata di 36 mesi;

Che nella suddetta deliberazione, come disposto dalla Regione Lazio con prot. n°0660937 2018, si recepiva il VADEMECUM OPERATIVO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI, in favore della ditta Hologic Italia Srl; si

che altresì si recepiva la CONVENZIONE secondo il modello predisposto dalla Regione Lazio e trasmesso con nota prot. n°0660937 /2018 e successivamente modificato dalla UOC Affari Generali dell'ASL Roma 1 e trasmesso in data 29/07/2019, per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche in anatomia e citologia patologica e citologia diagnostica, da stipularsi tra la ASL Roma 1 (Azienda Mandataria) e la ASL VITERBO, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Rieti (Aziende Mandanti) e procedere alla relativa sottoscrizione;

**TENUTO CONTO** della nota prot. gen. 3090 del 14/01/2021 e successiva nota ad integrazione prot. gen. n°22978 del 23/03/2021, con la quale L'ASL Roma 1 – HUB di riferimento regionale, comunica che con deliberazione n°706 del 12/08/2020 veniva definitivamente affidata alla ditta Arrow Diagnostics Srl la fornitura di sistemi diagnostici e relativi test biomolecolari

per la determinazione di HPV- finalizzati a screening di popolazioni per Cervico-carcinoma della Regione Lazio;

che l'ASL di Viterbo ha sottoscritto la Convenzione di cui alla deliberazione 1750/2018 con la ASL Roma I per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche in anatomia e citologia patologica e citologia diagnostica a seguito della sottoscrizione definitiva del contratto Repertorio n°1293 del 01/02/2021, tra ASL Roma I- HUB di riferimento Regionale e la ditta Arrow Diagnostics Srl;

**RILEVATO**

Che il fabbisogno complessivo triennale per l'ASL di Viterbo, è stato confermato dal Responsabile Coordinamento Screening dell'ASL di Viterbo, che in data 05/08/2019 all'atto dell'adesione con Deliberazione n°1750/2019 ha attestato la concordanza dei consumi previsti rispetto ai valori indicati all'atto della delega con nota prot.n. 84425 del 31/10/2017 e risultano essere i seguenti:

Descrizione	Ditta	Fabbisogno triennale	Costo unitario Iva esclusa	Costo complessivo Iva esclusa
<b>Vetrini allestiti colorati e pronti per lettura (art.6-ter del Capitolato Tecnico, art.7 Convenzione)</b>	ARROW DIAGNOSTICS SRL	23.034	€ 1,90	€ 53.392,81
<b>Dispositivi di prelievo e trasporto (art.6-bis del Capitolato tecnico)</b>	HOLOGIC ITALIA SRL	35.873	€ 1,40	€ 50.222,20
<b>TOTALE FORNITURA TRIENNALE</b>				€ 103.615,01

**PRESO ATTO**

Dello Schema di Contratto proposto dalla ASL Roma I, che si allega in copia al presente atto, per la fornitura di Dispositivi di prelievo e trasporto, da stipulare con la ditta Hologic Italia Srl, con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa n°681 – P.Iva 12400990151, per la durata di 36 mesi;

**TENUTO CONTO**

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8753189013;

**RITENUTO**

che la Dott.ssa Tania Morano dipendente di ruolo dell'Azienda, appare pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**VISTO**

il D.Lgs. n. 502/1992;

**PRESO ATTO**

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo

l'osservanza dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I, comma I, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.

### PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di prendere atto dello "Schema di Contratto – Allegato 4" relativo alla procedura espletata in forma aggregata con elezione da parte della Regione Lazio dell'ASL Roma I, come azienda capofila, per l'affidamento della fornitura di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-DNA e di un sistema completo per l'allestimento di preparativi citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (per lo screening del cervico carcinoma – Regione Lazio), che si allega in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'importo di competenza, in base al fabbisogno di questa Azienda, così come individuato dalla Direzione Regionale salute e Politiche Sociali e confermato dal Direttore Screening Aziendale, è il seguente:

Descrizione	Ditta	Fabbisogno triennale	Costo unitario Iva esclusa	Costo complessivo Iva esclusa
<b>Vetrini allestiti colorati e pronti per lettura</b> art.6-ter del Capitolato Tecnico e art.7 Convenzione	ARROW DIAGNOSTICS SRL	23.034	€ 1,90	€ 53.392,81
<b>Dispositivi di prelievo e trasporto</b> art.6-bis del Capitolato tecnico  Cod. 70098-02 Conf. da 250 fiale da 20 ml di soluzione preserCyt – prezzo kit € 300,00  Cod. 70124-001 Conf. da 500 spatole e Cytobrush – prezzo kit € 100,00	HOLOGIC ITALIA SRL	35.873	€ 1,40	€ 50.222,20
<b>TOTALE FORNITURA TRIENNALE</b>			<b>€ 103.615,01</b>	

- Di affidare la fornitura di mezzi di prelievi e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-DNA e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo alla società HOLOGIC ITALIA SRL, con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa n°681 – P.Iva 12400990151, per la durata di 36 mesi, dalla stipula del contratto, per un valore pari ad € 50.222,20 Iva esclusa;

- Di stabilire che come previsto all'art. 2 e art.6-bis del Capitolato Tecnico - "Consegna dei dispositivi di prelievo e trasporto" gli ordinativi di "Dispositivi di prelievo e trasporto verranno effettuati delle Aziende Sanitarie afferenti alla fornitura;
- Di prendere atto che l'ASL Roma I – HUB di riferimento regionale con deliberazione n°706 del 12/08/2020 ha affidato alla ditta Arrow Diagnostics Srl la fornitura di sistemi diagnostici e relativi test biomolecolari per la determinazione di HPV- finalizzati a screening di popolazioni per Cervicio-carcinoma della Regione Lazio;

- Di stabilire che come previsto all'art.2 e art.6-ter del Capitolato Tecnico – " Consegna di reagenti e Consumabili" e art.7 della Convenzione, gli ordinativi di "Vetrini allestiti colorati e pronti per lettura" sono a cura del centro di riferimento regionale con modalità di "Compensazione economica" con la ASL di Viterbo, per la durata di 36 mesi, dalla stipula del contratto, per un valore pari ad € 53.392,81 Iva esclusa;
- di imputare la spesa complessiva per il periodo di 36 mesi pari ad € 126.410,31 IVA inclusa nel seguente modo:
- **Anno 2021** (giugno/dicembre) macro N. 79 SUB 1 per un importo complessivo di € 21.625,45 Iva inclusa sottoconto 501010801.00 (vetrerie e materiale plastico di laboratorio)
  - Di stabilire che per gli esercizi 2022/2023/2024, verranno richieste le dovute prenotazioni per gli importi come sotto indicato:  
**Anno 2022**  
€ 43.250,70 Iva inclusa sottoconto 501010801.00 (vetrerie e materiale plastico di laboratorio)

**Anno 2023**

€ 43.250,70 Iva inclusa sottoconto 501010801.00 (vetrerie e materiale plastico di laboratorio)

**Anno 2024**

€ 21.625,45 Iva inclusa sottoconto 501010801.00 (vetrerie e materiale plastico di laboratorio)

- Di stabilire che il flusso logistico della presente procedura di gara verrà gestito a mezzo Farmacia Aziendale;
- Di nominare la Dott.ssa Tania Morano quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare ai sensi del Titolo V del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore Screening Aziendale, il quale dovrà procedere alla gestione del contratto;
- Di dare mandato all'ufficio competente di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69.

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UOC E - PROCUREMENT**  
**D.ssa Simona Di Giovanni**

## II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00181 del 03.11.2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, approvato con delibera 2327 del 03.11.2020;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell'UOC E-Procurement;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi dell'art. I della L. 20/1994 e ss.mm.ii. Assumendone di conseguenza la relativa responsabilità ex art. 4 comma 2 L. 165/2001 nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. I comma I L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

## DELIBERA

- di adottare la proposta così come formulata rendendola dispositiva;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dall'art. 32 comma I della Legge 69/2019.

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Simona Di Giovanni


Direttore/Sanitario  
Dott.ssa A. Proietti

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Daniela D'Onnelli

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
ROMA 1



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI PRELIEVO  
E TRASPORTO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI IN FASE LIQUIDA PER LA  
DETERMINAZIONE DI HPV-DNA E DI UN SISTEMA COMPLETO PER  
L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI CITOLOGICI IN STRATO SOTTILE E  
RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO (SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA -  
REGIONE LAZIO)**

**ALLEGATO 4  
SCHEMA CONTRATTO**

*Aperto per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

## CONTRATTO DI AFFIDAMENTO CIG:

### TRA

L' A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ (C.F. n° \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_ -nella persona del Legale Rappresentante Dott. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_

### E

L'impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A.n° \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a. con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- b. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- c. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO  
QUANTO SEGUE:**

## **Articolo 1**

### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione di tutti gli oneri prestazionali oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
  - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevorranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

*.. aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV. e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

1. L'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ affida alla società (Fornitore) \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, la fornitura di \_\_\_\_\_ nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell' A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 3**

#### **Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ di estendere gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

### **Articolo 4**

#### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

*, aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV- e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.**
- 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.**
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.**
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l' A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.**
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ e da terzi autorizzati.**
- 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_ di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.**

## **Articolo 5**

### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:**
  - a. garantire la continuità delle prestazioni dedotte in contratto e prese in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;**

*a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell' A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- d. eseguire gli oneri prestazionali dedotti in Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- e. manlevare e tenere indenne l'A.S.L./A.O. \_\_\_\_\_, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati standard prestazionali , ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. utilizzare, per lo svolgimento degli oneri di contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- i. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- j. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall' A.S.L./A.O. contraente, per quanto di rispettiva ragione
2. Il Fornitore dovrà documentare le prestazioni rese secondo le modalità definite contrattualmente.

*...a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'eliseggiamento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- 
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all' A.S.L./A.O. le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante le prestazioni eseguite fatte oggetto di fatturazione.

## Articolo 6

### *Modalità e termini di esecuzione degli oneri prestazionali*

1. Il Fornitore si obbliga ad adempiere agli oneri prestazionali dedotti in contratto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall' A.S.L./A.O. contraente .
3. L'erogazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

## Articolo 7

### *Verifica e controllo qual/quantitativo*

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all' A.S.L./A.O. appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all' A.S.L./A.O. contraente, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell' A.S.L./A.O. contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.

*... aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV, e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all' A.S.L./A.O. contraente con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente almeno le seguenti informazioni:
- attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
  - valore residuo del contratto;
  - altre informazioni di interesse espressamente richieste
5. Resta inteso che l' A.S.L./A.O. contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla stazione appaltante per le prestazioni eseguite , oggetto del presente Contratto, sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.

*a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV, e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

## **Articolo 9**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
2. Ciascuna fattura elettronica, riferita alla prestazione eseguita, emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto attraverso indicazione del CIG, codice identificativo di gara. Dovrà essere intestata e spedita alla \_\_\_\_\_, all'indirizzo: \_\_\_\_\_.  
Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall' A.S.L./A.O. contraente. Le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML. Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, della Regione.

4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento

*«a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_ e con le seguenti coordinate bancarie: (IBAN) Paese/CIN/A.B.I/CAB/N. c.c. \_\_\_\_\_.
6. Rimane inteso che l' A.S.L./A.O. contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all' A.S.L./A.O. contraente e dovuti a da tale interruzione.

## Articolo 10

### *Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa*

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all' A.S.L./A.O. contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente

*...a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV...  
...e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L./A.O. contraente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'A.S.L./A.O. contraente verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L./A.O. contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell' stazione appaltante contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

## **Articolo 11**

### **Trasparenza**

#### **I. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:**

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

*... aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV... e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 12**

### **Penali**

Per l'applicazione delle eventuali penali al Fornitore si rinvia a quanto stabilito in dettaglio all'art. 8 del capitolato tecnico (allegato n. 3).

Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.

L' A.S.L./A.O. contraente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

## **Articolo 13**

### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell' A.S.L./A.O. contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall' A.S.L./A.O. contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l' A.S.L./A.O. contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### **Articolo 14**

#### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

*a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l' A.S.L./A.O. contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Articolo 15**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell' A.S.L./A.O. contraente, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell' A.S.L./A.O. contraente o di terzi, che potessero derivare dalla esecuzione degli oneri prestazionali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l' A.S.L./A.O. contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di

*...ra aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV. A e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l' A.S.L./A.O. contraente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell' A.S.L./A.O. contraente, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola A.S.L./A.O. contraente, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

## Articolo 16

### **Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

*«a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-A e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- I. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l' A.S.L./A.O. contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l' A.S.L./A.O. contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l' A.S.L./A.O. contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l' A.S.L./A.O. contraente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

*...a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

- 
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

## **Articolo 17**

### **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l' A.S.L./A.O. contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. l' A.S.L./A.O. contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

*-a aperto per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV.  
e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. I' A.S.L./A.O. contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

## **Articolo 18**

### ***Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. I' A.S.L./A.O. contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

*ura aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-A e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni volta l' A.S.L./A.O. contraente lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

## **Articolo 19**

### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell' A.S.L./A.O. contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l' A.S.L./A.O. contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri consequenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell' A.S.L./A.O. contraente. L' A.S.L./A.O. contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.S.L./A.O. contraente quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

## **Articolo 20**

### ***Responsabile della commessa***

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti della stazione appaltante contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

## **Articolo 21**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell' A.S.L./A.O. contraente.
3. In ogni caso l' A.S.L./A.O. contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all' A.S.L./A.O. contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

## **Articolo 22**

### **Cessione di credito e di contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

*...a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV. A e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell' A.S.L./A.O. contraente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l' A.S.L./A.O. contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **Articolo 23**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all' A.S.L./A.O. contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall' A.S.L./A.O. contraente Il Fornitore si impegna a depositare presso l' A.S.L./A.O. contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto

*a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV, e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

5. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l' A.S.L./A.O. contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all' A.S.L./A.O. contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l' A.S.L./A.O. contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l' A.S.L./A.O. contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 24**

### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

*s'aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV, e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all' A.S.L./A.O. contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

### **Articolo 25**

#### **Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l' A.S.L./A.O. contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

### **Articolo 26**

#### **Direttore dell'esecuzione**

Con la stipula del presente Contratto l' A.S.L./A.O. contraente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Dr./Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 27**

#### **Allegati**

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore, il disciplinare di gara ed i suoi allegati con particolare riguardo al capitolato tecnico.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, l.i. \_\_\_\_\_

Il Fornitore

A.S.L./A.O. contraente

*a aperto per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sottile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

---

*..a aperta per l'acquisizione di mezzi di prelievo e trasporto di campioni cervico-vaginali in fase liquida per la determinazione di HPV-18 e di un sistema completo per l'allestimento di preparati citologici in strato sotile e relativi materiali di consumo (screening del cervicocarcinoma - Regione Lazio)*

---

**Il sottoscritto**

in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali.

**Letto e approvato**

**Si sottoscrive per accettazione**

**Il Fornitore**

1220

26 MAG 2021

DELIBERAZIONE N° ..... del .....  
composta di n. .... pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. .... allegati

26 MAG 2021

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li .....

26 MAG 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

.....

26 MAG 2021

Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....

Viterbo, li .....

26 MAG 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

.....

26 MAG 2021

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....

Viterbo, li .....

26 MAG 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

.....

Viterbo, li ..... 26 MAG 2021

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI

.....

.....